



**Antonio Fuccillo**

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico e interculturale nell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Giurisprudenza)

**Finanziamento della Santa Sede, trasparenza della destinazione  
e amministrazione patrimoniale \***

*Financing of the Holy See, transparency of destination  
and patrimonial administration \**

**ABSTRACT:** The essay analyzes the topic of the economic and financial management of the Holy See's patrimony and in particular the reforms implemented during the pontificates of Benedict XVI and Francis which ensure greater transparency of financial operations. In carrying out its universal mission, the Church relies on transparent and efficient asset management. All those who manage the Church's patrimony must administer it wisely, avoiding the performance of speculative operations in order to preserve the economic value of the assets, which are instrumental to all Church activities. Because of this, the Vatican judicial system has also been strengthened to prevent and eventually repress abuses in the management of ecclesiastical patrimony. It must be stressed, however, that, excessive garantism in the management of Vatican finances could risk hindering the Holy See's activities. In this sense, the essay also reflects on the advisability of bypassing the ordinary system of financial transparency in peculiar circumstances in order to guarantee the Holy See's evangelization activities.

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. La gestione finanziaria - 3. Le norme di gestione patrimoniale della Santa Sede: dalla *Pastor Bonus* alla *Praedicate Evangelium* - 4. Riflessioni conclusive.

## **1 - Introduzione**

Per affrontare in modo corretto il delicato tema della gestione economico-finanziaria del patrimonio della Santa Sede occorre sfatare preliminarmente alcuni pericolosi luoghi comuni:

- il primo: la semplicistica equiparazione della Santa Sede e dello stato enclave della Città del Vaticano ai micro-stati famosi come paradisi fiscali: come il Principato di Monaco, Andorra, il Liechtenstein e San Marino in Europa, fino alle repubbliche esotiche come le isole Cayman. La confusione è dettata dalla (a volte in mala fede) cattiva comprensione della



natura peculiare della sovranità dello SCV. Si tratta, infatti, di una sovranità strumentale all'esercizio libero e incondizionato della "missione apostolica" che caratterizza le finalità della Chiesa cattolica universale<sup>1</sup>. Il Vaticano non è, quindi, una località esotica di villeggiatura e finanze poco trasparenti, ma il luogo dove la Chiesa esercita la sua sovranità strumentale. L'autonomia della Santa Sede si riflette anche nel campo economico-finanziario.

Questo principio assume connotazioni particolari in forza della sovrapposizione tra Santa Sede, quale supremo organo di governo della Chiesa universale (can. 361 CIC), e Stato della Città del Vaticano, territorio specifico individuato nel Trattato del Laterano del 1929, su cui è riconosciuta la piena sovranità della Santa Sede<sup>2</sup>. Il Romano Pontefice, quale sovrano dello Stato della Città del Vaticano e titolare *pro tempore* della Santa Sede suggella la connessione tra le due realtà, in quanto sotto la sua responsabilità le attività finanziarie sono esercitate attraverso beni e strumenti a servizio della missione pastorale<sup>3</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Testo, riveduto e aggiornato, della relazione presentata in occasione del Convegno "La riforma della Curia romana in materia economica. Le novità di Praedicate Evangelium", organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X (Venezia, 22 marzo 2023), già oggetto di valutazione e approvazione da parte del *board* dell'evento.

<sup>1</sup> In merito sul punto si veda **P. CAVANA**, *Gli enti centrali della Chiesa*, in *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019). Atti del Convegno* (Roma, Università LUMSA, 7 febbraio 2019), a cura di M. CARNÌ, Edizioni Studium, Roma, 2019, pp. 101-126.

<sup>2</sup> Sulla interazione e la duplice funzione spirituale e temporale tra Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, si veda **P.A. D'AVACK**, *Sul riconoscimento dello Stato Vaticano da parte dell'Italia e degli Stati esteri*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, I, 1929, p. 382 ss.; **A.C. JEMOLO**, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, I, 1929, p. 195 ss.; **A. RUIZ**, *La Città del Vaticano*, in *Rivista di Diritto Pubblico*, XI, 1929, p. 4 ss.; **M. PETRONCELLI**, *La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie*, II, 1932, pp. 169-193; **P.A. D'AVACK**, (voce) *Vaticano*, in *Enciclopedia cattolica*, vol. XII, LEV, Città del Vaticano, 1954, coll. 1040-1053; **C. CARDIA**, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 89 ss.; **W. HILGEMAN**, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012; **AA. VV.**, *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, cit.; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 38 ss.

<sup>3</sup> **A. VITALONE**, *Il Pontefice sovrano dello Stato della Città del Vaticano*, in *Diritto e Religioni*, I, 2007, pp. 307-336.



- il secondo: la letteratura scandalistica ha fomentato l'idea che all'interno delle mura vaticane si eserciti una finanza oscura, legata addirittura ad ambienti malavitosi e a speculazioni economiche di ogni genere. Le leggende legate allo IOR sono, come è noto, molteplici.

Certo le questioni finanziarie sono diventate centrali nella amministrazione della Chiesa soprattutto nell'ultimo quindicennio con i pontificati di Benedetto XVI e Francesco. Si è avvertita in maniera pressante l'esigenza, anche mediatica, di assicurare i fedeli che il patrimonio della Santa Sede abbia finalità ecclesiali e sia gestito in modo del tutto trasparente<sup>4</sup>. Verso tali obiettivi si indirizza la legge della Chiesa.

Il canone introduttivo del Libro V del Codice di Diritto Canonico riconosce alla Chiesa cattolica "il diritto nativo [...] di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri" (can. 1254, § 1, CIC)<sup>5</sup>. Per volontà del Fondatore la natura spirituale del corpo ecclesiale necessita di una struttura esterna che si compone anche di mezzi economici adeguati<sup>6</sup>. Questi contribuiscono alla formazione e all'esercizio di una capacità patrimoniale che è indipendente da qualsiasi potestà civile ed è piena, in quanto include ogni tipo di rapporto giuridico-economico. L'istituzione divina di questo *ius*<sup>7</sup> è motivata dall'esistenza delle finalità che la Chiesa deve raggiungere: "ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri" (can. 1254, § 2, CIC).

Il vigente dettato normativo applica le risultanze del Concilio Vaticano II<sup>8</sup>, confermando il contenuto legislativo del precedente Codice

---

<sup>4</sup> P.V. AIMONE BRAIDA, *Le finanze del Papa*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016, p. 23 ss.

<sup>5</sup> J. MIÑAMBRES, J.P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, Edusc, Roma, 2022, p. 61 ss.

<sup>6</sup> L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, vol. 2 (Libri III-IV-V-VI), a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, EDB, Bologna, 2011, p. 531 ss.

<sup>7</sup> V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2011, p. 97, afferma la necessità di disporre di beni temporali, poiché si fonda sulla natura stessa della Chiesa e sulla realizzazione del compito affidatole, stabilisce un nesso tanto stretto tra fini e mezzi temporali che l'acquisto di questi ultimi è un diritto.

<sup>8</sup> CONCILIO VATICANO II, *Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium*, 21 novembre 1964, in AAS 57 (1965) n. 8 (pp. 5-71): «Come Cristo ha realizzato la sua opera di redenzione nella povertà e nella persecuzione, anche la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via, per comunicare a tutti gli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo, 'sussistendo nella natura divina [...] spogliò sé stesso, assumendo la condizione di servo



(can. 1495 CIC '17) e cristallizzando la relazione di strumentalità tra la necessità di mezzi economici e materiali, nel cui novero rientrano pienamente le attività di finanziamento della Chiesa cattolica, e i fini cui essi devono servire. Da tale prospettiva scaturisce anche la natura giuridica canonica dei beni temporali, la cui destinazione universale attribuisce a essi natura pubblica ecclesiastica, e il conseguente regime di amministrazione cui tali beni sono soggetti. Francesco ha evidenziato infatti che

“gli enti della Santa Sede li acquisiscono e utilizzano, non per loro stessi, come il privato proprietario, ma nel nome e nell'autorità del Romano Pontefice, per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, del pari pubbliche, e quindi per il bene comune e a servizio della Chiesa”<sup>9</sup>.

I principi generali che ispirano la disciplina dei beni temporali nella Chiesa cattolica rappresentano i capisaldi anche della legislazione vaticana in materia finanziaria. Le relazioni inter-statali e con le istituzioni economiche internazionali favoriscono un continuo aggiornamento del diritto vaticano nel rispetto degli accordi già conclusi<sup>10</sup>. Ne è un esempio l'adozione della moneta europea. Tra le attività di finanziamento della Santa Sede è da collocarsi anche l'emissione di monete da collezione di corso legale dello Stato della Città del Vaticano<sup>11</sup>. L'adesione al sistema

---

(Fil. 2,6-7) e per noi 'si fece povero da ricco che egli era (2Cor. 8,9)': così anche la Chiesa, benché per eseguire la sua missione abbia bisogno di risorse umane, non è fatta per cercare la gloria sulla terra, ma per espandere l'umiltà e l'abnegazione anche col suo esempio»; **CONCILIO VATICANO II**, *Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis*, 7 dicembre 1965, in AAS 58 (1966) n. 17 (pp. 991-1024); **CONCILIO VATICANO II**, *Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, in AAS 58 (1966) n. 76 (pp. 1025-1115): «gli apostoli e i loro successori con i propri collaboratori, essendo inviati ad annunziare agli uomini il Cristo salvatore del mondo, nell'esercizio del loro apostolato si appoggiano sulla potenza di Dio, che molto spesso manifesta la forza del vangelo nella debolezza dei testimoni. Tutti quelli che si dedicano al ministero della parola di Dio bisogna che utilizzino le vie e i mezzi propri del vangelo, che, in molti punti, differiscono dai mezzi della città terrena».

<sup>9</sup> **FRANCESCO**, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» circa il patrimonio della Sede Apostolica, 23 febbraio 2023, in *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede* ([www.press.vatican.va](http://www.press.vatican.va)).

<sup>10</sup> **D. DURISOTTO**, *I rapporti internazionali dello Stato Città del Vaticano alla luce degli interventi normativi in materia finanziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 24 del 2017, p. 1 ss.

<sup>11</sup> **J.I. ARRIETA**, *Corso di diritto vaticano*, Edusc, Roma, 2021, p. 323 ss.



monetario europeo<sup>12</sup> si è avuta nel 2001, quando per la prima volta lo SCV, pur non essendo Stato membro dell'Unione Europea, ha adottato l'euro come propria moneta<sup>13</sup>. Questa scelta ha richiesto nel 2010 la modifica degli orientamenti interni in conformità a quelli degli altri Paesi UE, attraverso l'adozione di una serie di provvedimenti<sup>14</sup>. Anzitutto, con la promulgazione della legge n. CXXVII *concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, poi modificata dalla Legge n. CLXVI della Pontificia Commissione per lo SCV del 24 aprile 2012<sup>15</sup>, è stata istituita l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)<sup>16</sup>, oggi Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)<sup>17</sup>, organismo autonomo preposto alla vigilanza sull'osservanza della legislazione in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio nell'intero ambito della Santa Sede<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> Sulle ragioni della scelta e per un excursus dei passaggi che hanno portato all'adozione definitiva della moneta unica europea, **F. RICCIARDI CELSI**, *La circolazione monetaria nello Stato della Città del Vaticano*, in *Annali di diritto vaticano*, I, 2018, pp. 69-88.

<sup>13</sup> **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO S.C.V.**, Legge n. CCCLVII del 26 luglio 2001, con la quale lo Stato della Città del Vaticano adotta l'euro come moneta ufficiale, in *AAS Suppl.* 72 (2001), pp. 57-58. Questa legge era stata preceduta dalla Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana per conto della Comunità Europea del 29 dicembre 2000 (in *AAS* 93 (2001), pp. 750-756) ed è stata sostituita con la Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano del 17 dicembre 2009 (in *AAS* 202 (2010), pp. 60-65), a seguito della quale la Santa Sede ha aderito pienamente al sistema monetario dell'Unione Europea.

<sup>14</sup> **A. FUCCILLO**, *La convenzione monetaria SCV/UE e la concorrente sovranità finanziaria di Italia e Vaticano*, in *Finanze vaticane e Unione europea. Le riforme di papa Francesco e le sfide della vigilanza internazionale*, a cura di E. BANI, P. CONSORTI, il Mulino, Bologna, 2015, pp. 129-149.

<sup>15</sup> *Legge di conferma del Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano*, N. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge *concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 30 dicembre 2010*, N. CXXVII.

Circa le ragioni delle modifiche e una rassegna delle norme vaticane promulgate dal 2010 in ambito finanziario, **P. GALLO**, *Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia romana. Le recenti riforme adottate dalla Santa Sede in materia penale ed economico-finanziaria*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2021, p. 144 ss. Sul punto si veda inoltre **C.M. FABRIS**, *La riforma vaticana delle norme sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, II, 2012, pp. 385-401.

<sup>16</sup> **F. RICCIARDI CELSI**, *L'autorità di informazione finanziaria tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano*, in *Archivio giuridico*, 235, 2015, pp. 235-264.

<sup>17</sup> Tutte le informazioni relative al profilo, ai cenni storici e allo statuto dell'ASIF sono consultabili sul sito [www.vatican.va](http://www.vatican.va).





Nell'ordinamento vaticano sono stati tipizzati i reati di frode e falsificazione di moneta con la Legge n. CXXVIII del 30 dicembre 2010<sup>19</sup>, il cui art. 1 punisce le attività di fabbricazione, alterazione, immissione in circolazione, importazione, trasporto e possesso di strumenti per la falsificazione. Un ulteriore intervento è stato dettato con la legge n. CXXIX<sup>20</sup>, che ha regolato l'emissione di monete da collezione di corso legale e destinate alla circolazione nello Stato della Città del Vaticano. A perfezionamento di questo corpo normativo, la Legge n. LXIV del 16 dicembre 2014<sup>21</sup>, che ha sostituito la Legge n. CXXX del 30 dicembre 2010<sup>22</sup>, ha disciplinato le caratteristiche delle monete e dei tagli, la riproduzione, la sostituzione e il ritiro delle banconote in euro e ha introdotto misure volte a contrastare la riproduzione irregolare di banconote. Centrale tra le disposizioni del 2014 è la previsione di una interazione tra l'Autorità di Informazione Finanziaria, la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea attraverso l'obbligo per l'AIF di comunicare al Promotore di Giustizia e alle autorità bancarie italiana ed europea eventuali irregolarità. Il Tribunale vaticano ha inoltre l'obbligo di rendere esecutive nello Stato eventuali sanzioni irrogate dalla Banca Centrale Europea, previa comunicazione al Promotore di Giustizia. Un ulteriore controllo di autenticità delle monete è stato oggetto del Decreto n. CDLXIII del 16 dicembre 2021 della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano<sup>23</sup> con cui è stato modificato il Regolamento in materia monetaria adottato nel 2012 al fine di adeguare la disciplina vaticana alla decisione della Banca Centrale Europea.

---

<sup>18</sup> **A. FUCCILLO**, *I "bancomat" vaticani e la nuova "questione romana" in materia finanziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 18 febbraio 2013, p. 3 ss.

<sup>19</sup> **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO S.C.V.**, *Legge n. CXXVIII del 30 dicembre 2010, sulla frode e contraffazione delle banconote e monete in euro*, in *AAS Suppl.* 81 (2010), pp. 439-444.

<sup>20</sup> **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO S.C.V.**, *Legge n. CXXIX del 30 dicembre 2010, riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione*, in *AAS Suppl.* 81 (2010), pp. 215-222. Questa legge è stata parzialmente modificata dalla Legge n. XXIX del 13 dicembre 2013, in *AAS Suppl.* 84 (2013), pp. 439-444.

<sup>21</sup> **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO S.C.V.**, *Legge n. LXIV del 16 dicembre 2014, recante norme in materia monetaria per l'anno 2014*, in *AAS Suppl.* 106 (2014), pp. 615-626.

<sup>22</sup> **PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO S.C.V.**, *Legge n. CXXX del 30 dicembre 2010, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro*, in *AAS Suppl.* 103 (2011), pp. 223-231.

<sup>23</sup> Il testo completo del Decreto è consultabile sul sito [www.vaticanstate.it](http://www.vaticanstate.it).



Il principio di autonomia finanziaria della Santa Sede è messo alla prova anche dalle regole economiche degli Stati con cui essa entra in relazione<sup>24</sup>. Si assiste a una contrapposizione tra i principi di fede posti alla base dei meccanismi finanziari della Santa Sede e le pratiche della così detta “finanza creativa”<sup>25</sup>, che preferiscono la massimizzazione dei ricavi all’equa distribuzione delle risorse economiche e alla tutela del bene comune<sup>26</sup>. L’attività finanziaria della Santa Sede non solo è preordinata alla evangelizzazione del fedele e alla tutela del bene comune<sup>27</sup> ma anche alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana con l’obiettivo di realizzare “un nuovo ordine economico-produttivo, socialmente responsabile e a misura d’uomo”<sup>28</sup>.

L’ulteriore dimensione statale della Santa Sede sollecita una riflessione sulla reale autonomia dello Stato in campo finanziario. Il diritto “nativo” ai e sui beni temporali, oggetto di specifiche previsioni normative, si cala necessariamente all’interno delle trame relazionali che coinvolgono la Santa Sede e gli altri Stati sia per ragioni istituzionali che su base volontaria (come nel caso del turismo religioso). Il primo riferimento è l’Italia<sup>29</sup>, le cui leggi in materia finanziaria non trovano applicazione in territorio vaticano<sup>30</sup>. Si pone dunque un problema di

---

<sup>24</sup> Nel 2013 la Banca d’Italia ha revocato l’autorizzazione a Deutsche Bank Italia a fornire allo Stato della Città del Vaticano i servizi “pos” e “bancomat”. La vicenda, come si ricorderà, si verificò nell’ambito di una segnalazione legata all’attività di controllo in materia di antiriciclaggio. La motivazione della revoca era legata alle accuse d’assenza o perlomeno di grave carenza di un sistema affidabile di trasparenza finanziaria nel territorio dello Stato vaticano (Paese extracomunitario) in contrasto con le normative (sia europee che nazionali) in materia di antiriciclaggio. Per un approfondimento, **A. FUCCILLO**, *I “bancomat” vaticani*, cit., p. 1 ss.

<sup>25</sup> **A. FUCCILLO**, *Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica in ausilio agli ordinamenti civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 6 luglio 2015, p. 7.

<sup>26</sup> **S. ZAMAGNI**, *Economia ed etica. La crisi e la sfida dell’economia civile*, La Scuola, Brescia, 2009.

<sup>27</sup> Per una rassegna del Magistero sociale della Chiesa in campo economico-finanziario, **L. SALUTATI**, *Cristiani e uso del denaro. Per una finanza dal volto umano*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2005, p. 181 ss.

<sup>28</sup> **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità *Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009, in *AAS*, 101 (2009) n. 41 (pp. 641-709); **FRANCESCO**, Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, in *AAS*, 105 (2013), n. 58 (pp. 1019-1137).

<sup>29</sup> Sui rapporti tra Italia e Santa Sede, **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione*, Laterza, Bari, 1966.

<sup>30</sup> **V. TOZZI**, *Lo Stato della Città del Vaticano rifiuta le leggi italiane*, in *Stato, Chiese e*



coesistenza di norme, frutto di principi e dinamiche differenti, che interroga sulla tenuta delle regole economiche della Santa Sede allorché essa esce dallo specifico ambito confessionale per agire come Stato.

## 2 - La gestione finanziaria

Oggi il sistema finanziario è globalmente interconnesso.

L'accesso ai mercati e a qualunque forma di *trading* è legato alla possibilità che l'operatore utilizzi i canali di accesso che governano la finanza globale (ad esempio, il sistema *swift*).

L'assenza in Vaticano di una banca centrale ha comportato l'accettazione da un lato delle convenzioni monetarie e finanziarie a livello europeo con il conseguente accesso all'area euro da cui derivano come corollari l'accettazione dei controlli stabiliti dalla BCE e dalle autorità finanziarie europee e l'adozione di adeguate misure interne che sono state puntualmente assunte. Il secondo corollario che ne deriva è che il necessario collegamento a strutture esterne rende di fatto la finanza vaticana suddita delle grandi banche mondiali e dei sistemi di collegamento a esse connesse. La vicenda dei bancomat vaticani con il conseguente blocco dei sistemi "POS" ne fu un chiaro esempio<sup>31</sup>.

Per tali ragioni, l'Istituto per le Opere di Religione (d'ora in poi IOR)<sup>32</sup> è stato oggetto di ripetute riorganizzazioni e riforme. L'ultima delle quali - in linea con le innovazioni in tema di trasparenza finanziaria - nel 2019, con l'approvazione del nuovo Statuto dell'ente da parte di papa Francesco (con Chirografo dell'8 agosto 2019). La *mission* dell'Istituto consiste nel servire la Chiesa cattolica in tutte le sue articolazioni. Di

---

*pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2009, p. 1 ss.

<sup>31</sup> A. FUCCILLO, *I "bancomat" vaticani*, cit.

<sup>32</sup> Come si evince dal portale dell'Istituto, lo IOR offre ai suoi clienti i seguenti servizi: raccolta di depositi, gestioni patrimoniali, custodia titoli e valori, trasferimenti internazionali di denaro attraverso banche corrispondenti e pagamenti di emolumenti e pensioni in favore dei dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. L'attività creditizia è svolta in via residuale e strettamente subordinata ai vincoli dell'autorizzazione dell'ASIF e dei limiti stabiliti dal Consiglio di Sovrintendenza. Non viene svolta attività di raccolta sul mercato interbancario e non vengono emessi titoli di debito. Inoltre, lo IOR non partecipa a sindacati di collocamento. Sulla nascita dello IOR, cfr. E. VITALI, *L'Istituto per le opere religiose (IOR) e il diritto italiano*, in *Giur. Comm.*, 1987, p. 514 ss.





conseguenza il “portafoglio clienti” amministrato dall’Istituto è suddivisibile in:

a) controparti istituzionali (istituzioni sovrane della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ed enti a esse collegati, nunziature e delegazioni apostoliche, ambasciate e diplomatici accreditati presso la Santa Sede);

b) controparti non istituzionali (fra le persone giuridiche: Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, diocesi e altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana; fra le persone fisiche: chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dipendenti e pensionati vaticani).

In base al combinato disposto degli artt. 2 e 3 dello Statuto, infatti, spetta all’Istituto il compito di “provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all’Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità” (§ 1). Quindi più genericamente *ad piam causam*.

L’esigenza di improntare alla massima trasparenza sia l’amministrazione dei beni trasferiti o affidati all’Istituto, sia il trasferimento di capitali adottando misure di contrasto al riciclaggio di denaro frutto di attività illecite e al finanziamento del terrorismo, ha determinato un sostanziale allineamento dello IOR ai principali standard di sicurezza vigenti nell’UE.

Il Chirografo di Papa Francesco del 30 gennaio 2023 ha modificato lo Statuto dello IOR per renderlo coerente con le più moderne esigenze organizzative nonché con le esigenze operative che quotidianamente si pongono nell’attività dell’Istituto. Le modifiche riguardano prevalentemente l’armonizzazione della durata quinquennale e la rinnovabilità dei mandati nei vari organismi e una più chiara definizione e distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità degli organi dell’Istituto.

Trattandosi tuttavia di “finanza strumentale” all’esercizio della missione apostolica non si può non notare come la mappatura di tali operazioni potrebbe contrastare da un lato con l’esercizio della libertà religiosa dei finanziatori che potrebbero essere facilmente schedati e identificati come finanziatori della Chiesa cattolica (rischiosissimo in alcuni paesi del mondo dove la libertà religiosa non è garantita, ma anzi osteggiata). Dall’altro lato, potrebbe addirittura ostacolare l’utilizzazione per opere religiose di tali somme in paesi dove la Chiesa cattolica è in rilevante minoranza o addirittura perseguitata<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> In merito si veda **A. FUCCILLO**, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative*



Nel Rapporto 2021-2022 di *Amnesty International*, ad esempio, è stato rilevato che in Iran, a gennaio, il Parlamento ha ulteriormente indebolito il diritto di libertà di religione e di culto, introducendo nel Codice penale un articolo che prevede pene fino a cinque anni di carcere e/o un'ammenda per avere intrapreso attività educative devianti o di proselitismo contrarie all'Islam<sup>34</sup>. Il timore è che la repressione penale possa di fatto coinvolgere anche le attività di finanziamento da e per le comunità cristiane che si trovano in quei luoghi, con una evidente limitazione anche del possibile contributo che potrebbe fornire la Santa Sede in loro sostegno.

È opportuno in questi casi il rispetto assoluto delle norme di tracciamento finanziario in territori di missione in cui la ricostruzione di un edificio di culto cattolico è qualificata come atto di proselitismo e dunque configura una attività penalmente rilevante?

La consapevolezza che questo non sia l'unico esempio possibile in questa sede ci spinge a riflettere sull'opportunità - e talvolta le necessità - di bypassare l'ordinario sistema di trasparenza finanziaria per garantire ugualmente l'azione di evangelizzazione della Santa Sede in particolari aree del mondo. Del resto, proprio in ragione della sua stessa natura, le funzioni della Santa Sede non dovrebbero subire limitazione alcuna senza privare di senso la sovranità territoriale a essa concessa quale strumento proprio della relativa indipendenza<sup>35</sup>. Nel contesto delle relative attività finanziarie, in questi casi, potrebbe operare la *Commissione di Materie Riservate*, alla quale è affidato il compito di autorizzare qualsiasi atto di natura giuridica, economica o finanziaria che per un bene maggiore della Chiesa o delle persone debba essere coperto dal segreto e sottratto al controllo e alla vigilanza degli organi competenti<sup>36</sup>.

Il rapporto tra attività finanziarie e principio di trasparenza deve pertanto trovare in ambito ecclesiale una peculiare declinazione elastica, finalizzata al perseguimento della *salus animarum* all'interno di un delicato ambito in cui un albero che cade fa più rumore di una foresta che lentamente cresce.

---

e interessi religiosi, Giappichelli, Torino, 2008, p. 79 ss.

<sup>34</sup> AMNESTY INTERNATIONAL, *Rapporto 2021-2022. La situazione dei diritti umani nel mondo*, Infinito Edizioni, Formigine, 2022.

<sup>35</sup> A. FUCCILLO, *I "bancomat" vaticani*, cit., p. 10.

<sup>36</sup> FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e la mondo, 19 marzo 2022, art. 225, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).



### 3 - Le norme di gestione patrimoniale della Santa Sede: dalla *Pastor Bonus* alla *Praedicate Evangelium*

L'impianto organizzativo previsto per la gestione patrimoniale della Santa Sede fu delineato inizialmente dalla Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988. Esso era strutturato in organismi che facevano capo direttamente alla Santa Sede e ai quali erano attribuiti poteri di:

- governo e programmazione: Consiglio dei cardinali (artt. 24 e 25 della *Pastor Bonus*);
- gestione e amministrazione: Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - APSA (artt. 172-175 della *Pastor Bonus*);
- vigilanza e controllo: Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (art. 176 della *Pastor Bonus*).

L'amministrazione del patrimonio della Santa Sede deve essere distinta da quella dello Stato Città del Vaticano e del Vicariato di Roma<sup>37</sup>. Con particolare riferimento all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - APSA, a tale organismo compete l'amministrazione dei beni di proprietà della Santa Sede destinati a fornire i fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia Romana (art. 172). L'Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, e consta di due sezioni, quella ordinaria e quella straordinaria, sotto la guida di un prelado segretario (art. 173). La Sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del personale della Santa Sede; sovrintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo a essa; provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria dei dicasteri; cura la contabilità e redige il bilancio consuntivo, e preventivo (art. 174). La Sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli a essa affidati da altri enti della Santa Sede (art. 175).

La Lettera Apostolica *Fidelis dispensator et prudens* del 24 febbraio 2014, nel tentativo di adeguare la struttura organizzativa e patrimoniale della Santa Sede alle recenti disposizioni europee in materia di trasparenza e vigilanza, ha prospettato una nuova struttura gestionale. Vengono così creati e affiancati a quelli già esistenti tre nuovi organi:

- il *Consiglio per l'Economia* che ha il compito di sorvegliare la gestione economica e di vigilare sulle strutture e sulle attività amministrative e

---

<sup>37</sup> Tale distinzione è stata evidenziata nel rescritto del 22 marzo 1990, n. 1 della Segreteria di Stato.



finanziarie dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

- la *Segreteria per l'Economia* che risponde direttamente al Santo Padre e attua il controllo economico e la vigilanza sui Dicasteri della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, come pure sulle politiche e sulle procedure relative agli acquisti e sull'adeguata allocazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Ente;

- l'*Ufficio del Revisore Generale* che ha il compito di compiere la revisione contabile (audit) dei Dicasteri della Curia Romana, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Gli statuti di tali organi sono stati pubblicati il 22 febbraio 2015.

Con il Motu Proprio *Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia* dell'8 luglio 2014, il Papa disponeva il trasferimento alla Segreteria per l'Economia della Sezione Ordinaria dell'APSA. La dottrina<sup>38</sup> ha tuttavia evidenziato come tale provvedimento ha incontrato numerose difficoltà pratiche, in particolare, quelle legate al trasferimento dell'intestazione dei beni di tale Sezione ad altro organismo. È stato infatti considerato un procedimento poco conveniente e che avrebbe interessato diversi ordinamenti giuridici secolari.

Il 28 dicembre 2020, il Motu Proprio *“Una migliore organizzazione” circa alcune competenze in materia economico-finanziaria*, conferisce all'APSA la titolarità e la gestione dei beni prima facenti capo alla Segreteria di Stato e attribuisce alla Segreteria per l'Economia poteri di controllo speciali su di essi. Si conferma dunque la tendenza di concentrare nelle mani di pochi organismi le funzioni di amministrazione e di controllo del patrimonio della Santa Sede.

La Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* del 2022 ha infine confermato l'impianto organizzativo fin qui ricostruito, ma con alcune variazioni.

Al *Consiglio per l'Economia* compete la vigilanza sulle strutture e le attività amministrative e finanziarie delle Istituzioni curiali e degli Uffici, delle Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento a essa indicati nell'elenco allegato al proprio Statuto (art. 205, § 1).

---

<sup>38</sup> J. MIÑAMBRES, *Gli organismi economici nella Praedicate Evangelium*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2022, p. 503.



Il Consiglio per l'economia esercita le sue funzioni alla luce della dottrina sociale della Chiesa attenendosi alle migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione, con il fine di una gestione amministrativa e finanziaria etica ed efficiente (art. 205, § 2).

Il Consiglio sottopone all'approvazione del Romano Pontefice indirizzi e norme volti ad assicurare che:

a) siano tutelati i beni degli Enti e delle Amministrazioni sottoposti alla sua vigilanza;

b) siano ridotti i rischi patrimoniali e finanziari;

c) le risorse umane, materiali e finanziarie siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza, efficienza e trasparenza;

d) gli Enti e le Amministrazioni svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati (art. 207).

Il Consiglio stabilisce i criteri, ivi incluso quello del valore, per determinare quali atti di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione realizzati dagli Enti da esso vigilati richiedano, *ad validitatem*, l'approvazione del Prefetto della Segreteria per l'economia (art. 208).

Il Consiglio approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo consolidati della Santa Sede e li sottopone al Romano Pontefice (art. 209, § 1). Il Consiglio esamina le proposte avanzate dalla Segreteria per l'economia, nonché eventuali suggerimenti presentati dalle varie Amministrazioni della Santa Sede, dall'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria e altri Enti indicati negli Statuti propri (art. 211).

La *Segreteria per l'Economia* svolge la funzione di Segreteria papale per le materie economiche e finanziarie (art. 212, § 1). Essa esercita il controllo e la vigilanza in materia amministrativa, economica e finanziaria sulle Istituzioni curiali, gli Uffici e le Istituzioni collegate con la Santa Sede o che fanno riferimento a essa indicate nell'elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l'economia (art. 212, § 2), nonché sull'Obolo di San Pietro e sugli altri Fondi papali (art. 212, § 3).

La Segreteria, inoltre:

a) emana indirizzi in materia economica e finanziaria per la Santa Sede e controlla che le attività si svolgano nel rispetto dei piani operativi e dei programmi approvati;

b) monitora le attività amministrative, economiche e finanziarie delle Istituzioni affidate al suo controllo e vigilanza; propone e assicura eventuali azioni correttive;





c) predisporre il bilancio preventivo annuale, controllando poi che venga rispettato, e il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede e li sottopone al Consiglio per l'economia;

d) realizza la valutazione annuale del rischio della situazione patrimoniale e finanziaria della Santa Sede e la sottopone al Consiglio per l'economia.

L'*Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA)* è l'organismo titolare dell'amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede destinato a fornire le risorse necessarie all'adempimento della funzione propria della Curia Romana per il bene e a servizio delle Chiese particolari (art. 219, § 1).

Alla stessa compete l'amministrazione del patrimonio immobiliare e mobiliare degli enti che hanno affidato alla Santa Sede i propri beni, nel rispetto della finalità specifica per la quale il patrimonio è stato costituito e degli indirizzi e delle politiche generali approvate dagli organismi competenti (art. 219, § 2).

L'esecuzione delle operazioni finanziarie di cui ai §§ 1 e 2 avviene attraverso l'attività strumentale dell'Istituto per le Opere di Religione (art. 219, § 3). D'ora in poi l'unico ente che può svolgere in modo professionale attività finanziarie è lo IOR. Solo tale ente sarà dunque sottoposto all'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF).

L'*Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria* è l'istituzione che, nei modi previsti dalla legge e dal proprio statuto, svolge le funzioni di:

a) vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti degli enti e dei soggetti sottoposti alla sua supervisione;

b) vigilanza prudenziale sugli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria;

c) regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e, nei casi previsti dalla legge, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale veste svolge altresì la funzione di informazione finanziaria (art. 248).

Secondo la *Praedicate Evangelium*, l'APSA si articola in tre principali aree funzionali e sono la gestione immobiliare, gli affari finanziari e i servizi.

La necessità di una gestione e amministrazione accentrata delle risorse finanziarie della Santa Sede fa sì che sia proprio l'organismo dell'APSA ad accettare le donazioni a questa direttamente destinate. Le



liberalità sono infatti uno di principali strumenti di finanziamento della Santa Sede.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, i poteri di rappresentanza e di firma dell'APSA spettano in forma di Chirografo Pontificio al Cardinale Presidente. Il Chirografo Pontificio di Sua Santità Papa Francesco del 26 giugno 2018, autorizza il Presidente dell'APSA, ad agire per la tutela degli interessi della Santa Sede e a compiere sia nello Stato Città del Vaticano sia all'estero atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui accettare donazioni, per un valore non superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni euro). Per gli atti di valore superiore a tale somma è necessaria l'autorizzazione pontificia a eccezione degli atti riferibili all'amministrazione finanziaria.

L'APSA, secondo quanto riportato nella relazione introduttiva al bilancio del 2020,

«è chiamata ad amministrare beni mobili e immobili della Santa Sede secondo le seguenti finalità. L'obiettivo non è il profitto, ma la conservazione ed il consolidamento del patrimonio ricevuto in dote attraverso il ricorso a quelli che Papa Francesco ha definito "investimenti da vedove". Un'espressione popolare che rimanda ai criteri con i quali, ancora oggi, opera l'Ufficio Investimenti dell'APSA, i cui investimenti non perseguono finalità speculative e non sono mai ad alto tasso di rischio, bensì a contenuto tasso e a comprovato impatto sociale. Viene inoltre perseguito, quando è possibile, un aumento della redditività dei beni immobili attraverso la manutenzione, il recupero ed il rinnovamento edilizio».

I principali settori di attività dell'APSA sono quelli:

- di gestione del patrimonio immobiliare, direttamente o tramite società interamente partecipate in Italia e all'estero (Inghilterra, Francia e Svizzera) come anche quello di altri enti della Santa Sede: 4.051 unità immobiliari gestite in Italia, delle quali il 92% delle superfici degli immobili è localizzato nella Provincia di Roma, il 2% è collocato nelle province di Viterbo, Rieti e Frosinone, il restante 6% è collocato al di fuori del Lazio. Circa 1.200 unità immobiliari gestite all'estero (Londra, Parigi, Ginevra e Losanna) e in Italia dalle società partecipate.
- di gestione mobiliare attraverso l'investimento dei suoi fondi in titoli internazionali, titoli a reddito fisso e altre attività finanziarie.



## Risultato della gestione immobiliare

Rappresenta il risultato della Gestione del patrimonio immobiliare dell'A.P.S.A. (gestione diretta o per il tramite di società interamente partecipate in Italia ed all'Estero).

**Surplus €/mil. 15,25**  
€/mil. -8,3 rispetto al 2019

€/mil. <b>2,8</b>	€/mil. <b>13,8</b>	€/mil. <b>-1,4</b>
ITALIA	ESTERO (tramite le società partecipate)	Altri oneri immobiliari*
€/mil. <b>10,3</b> nel 2019	€/mil. <b>15,9</b> nel 2019	€/mil. <b>-2,7</b> nel 2019



<b>2.904</b> di A.P.S.A.	<b>1.363</b> ad uso residenziale <b>371</b> ad uso commerciale <b>934</b> pertinenze <b>236</b> altro a redditività ridotta
<b>1.147</b> di altri Enti	<b>599</b> ad uso residenziale <b>144</b> ad uso commerciale <b>352</b> pertinenze <b>52</b> altro a redditività ridotta


## Risultato della gestione mobiliare

Rappresenta il risultato degli investimenti dei soli fondi di proprietà dell'A.P.S.A. in titoli internazionali, titoli a reddito fisso e altre attività finanziarie. L'A.P.S.A. fornisce inoltre consulenza, soluzioni finanziarie e accesso ai mercati dei capitali per gli altri Dicasteri ed Enti Vaticani con l'obiettivo di diversificare gli investimenti e distribuire il rischio generando il miglior rendimento possibile all'interno del mandato del Comitato Investimenti.

**SURPLUS €/mil. 15,29**

2020 €/mil. <b>15,29</b>	2019 €/mil. <b>42,43</b>	€/mil. <b>-27,14</b>
€/mil. <b>22,78</b> REALIZZATO	€/mil. <b>17,81</b> REALIZZATO	€/mil. <b>+4,97</b> rispetto al 2019
€/mil. <b>-7,38</b> DA VALUTAZIONE	€/mil. <b>24,75</b> DA VALUTAZIONE	€/mil. <b>-32,1</b> rispetto al 2019

Gli investimenti finanziari gestiti da A.P.S.A. ammontano al 31 dicembre 2020 a €mil.1.778, comprendono sia la gestione della proprietà che la gestione di terzi (Enti della Santa Sede o ad essa collegati). Il rendimento gestionale del portafoglio di proprietà è stato pari a 1,53%. La suddivisione di questo risultato per categoria di asset finanziari conferma le caratteristiche della gestione prudentiale anche in un contesto economico alquanto complesso e avverso.



## 4 - Riflessioni conclusive

L'amministrazione del patrimonio a livello centrale della Chiesa si ispira quindi a criteri di assoluta e oggettiva trasparenza. Le riforme che hanno interessato sia il diritto canonico che il diritto vaticano sono intervenute in maniera radicale a riaffermare tale principio nel buon "governo" dei beni della Chiesa cattolica<sup>39</sup>.

Lo stesso sistema giudiziario vaticano è stato rafforzato e meglio attrezzato per prevenire ed eventualmente reprimere abusi che dovessero verificarsi nella gestione del patrimonio ecclesiastico<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> La Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021, con cui viene riformato il Libro VI del Codice di Diritto Canonico, ha tipizzato reati di tipo patrimoniale come l'alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza nell'amministrazione. Si veda diffusamente in merito **G. BONI**, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2022, pp. 1-131.

<sup>40</sup> Una riforma che ha interessato il sistema penale vaticano nel suo complesso è stata quella realizzata con le leggi dell'1 luglio 2013, nn. VII e IX, a cui si unisce alla legge n. X. Si è avvertita infatti la necessità di adeguare l'ordinamento vaticano alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità, in particolare in relazione agli illeciti finanziari, favorendo inoltre anche la cooperazione internazionale con le autorità giudiziarie di altri Paesi, in merito sul punto si veda **A. SARAI**, *Recenti modifiche al sistema penale e amministrativo dello Stato Città del Vaticano: una prima lettura*, in *Ius Ecclesiae*, XXVI, 2014, pp. 149-168. Già con la legge dello Stato della Città del Vaticano n. CXXVII del 30



Per lo svolgimento della sua missione universale la Chiesa deve pertanto avvalersi di una gestione patrimoniale certamente trasparente, ma anche efficiente. È, infatti, noto che una amministrazione oculata del patrimonio è essenziale per lo sviluppo delle missioni ecclesiali, nonché di tutte le opere di bene che la Chiesa cattolica compie nel mondo.

Per tale motivo, il diritto canonico e il diritto vaticano raccomandano a tutti coloro che per funzione e ufficio gestiscono il patrimonio della Chiesa, di amministrarlo con saggezza. Essi devono sottrarsi al compimento di operazioni speculative al fine di preservare il valore economico dei beni, in quanto strumentale a tutte le attività ecclesiali.

In questa stessa ottica occorre però sottolineare che un eccessivo formalismo di tipo garantista nella gestione delle così dette finanze vaticane, rischierebbe di ostacolare le attività della Santa Sede. Gli interventi del legislatore canonico e vaticano non devono di conseguenza rispondere a problemi di immagine legati alla visione scandalistica che si è criticata in epigrafe al presente lavoro. Lo Stato vaticano non è infatti un luogo atto al riciclaggio di denaro e le necessarie esigenze di trasparenza gestionale di tipo funzionale non devono essere in alcun modo confuse con la necessità di appagare le pur lecite richieste di chiarezza provenienti dai media nazionali e internazionali.

Non bisogna, infatti, dimenticare che l'ingresso del Vaticano nella così detta "area Euro" ha implicato di per sé l'accettazione di regole e controlli che si estendono in ogni campo della finanza e per il rispetto dei quali lo Stato (autonomo e sovrano) della Città del Vaticano si sottopone stabilmente alla supervisione delle autorità finanziarie europee<sup>41</sup>. È stata per questo anche garantita la pubblicazione dei bilanci e dei conti di gestione in modo da consentire un controllo diffuso dell'intera conduzione patrimoniale. Si può quindi concludere nel senso che le riforme operate durante i pontificati di Benedetto XVI e Francesco hanno sicuramente

---

dicembre 2010 erano state introdotte misure di repressione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo nonché di altri gravi reati economico-finanziari. In merito si veda **G. RIVETTI**, *Stato Città del Vaticano, Santa Sede e normativa antiriciclaggio. Produzione legislativa tra specificità funzionali e complessità strutturali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 23 del 2013.

<sup>41</sup> **D. DURISOTTO**, *Euro e Stato Città del Vaticano. I Rapporti di valutazione e di avanzamento MONEYVAL e la riforma della legge sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, in *Osservatorio Costituzionale*, aprile 2014, pp. 1-22. In merito si veda altresì diffusamente il volume collettaneo *Finanze vaticane e Unione europea*, cit.



contribuito al migliore funzionamento degli organismi di controllo e prevenzione previsti dal diritto vaticano, ciò al fine di garantire le migliori performance gestionali possibili al raggiungimento di tutte le finalità connesse alla missione universale della Chiesa cattolica. Esse costituiscono anche un argine all'utilizzazione delle finanze della Chiesa in modo meramente speculativo<sup>42</sup>, contrastando la "finanza creativa" anche come suggerimento generale rivolto ai fedeli<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> In merito si vedano i contributi di **A. FUCCILLO**, *Potestà punitiva*, cit., pp. 14-16; **F. SORVILLO**, *Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2016.

<sup>43</sup> In tale prospettiva va letto il movimento a difesa della così detta "economy of Francesco" che si prefigge di correggere i modelli di crescita irrispettosi di creato, vita, famiglia ed equità, principi recentemente contenuti nella Lettera del Pontefice del 1 maggio 2019 rivolta ai giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo. Per un approfondimento in merito si veda **A. FUCCILLO**, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 323 ss.; **F. SORVILLO**, *Economie & Religioni. L'agire per fede alla prova dei mercati*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2016.